



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **44** del **20.12.2018**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al 'Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **11,05** nella sala delle adunanze, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Rodengo Saiano, dott. Salvatore Rosario Pasquariello, nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28.08.2018 n.36899/18 ed assistito dal Segretario Generale dott. Fernando Fauci il quale provvede alla redazione del presente verbale

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni al 'Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(*assunti i poteri del Consiglio comunale*)

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n.8 del 31.03.2014 è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, e che detto Regolamento è stato successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.28 del 13.07.2015 e n. 6 del 04.04.2016;

Considerato che per una più equa applicazione del tributo e una più efficace ed efficiente gestione del tributo stesso occorre procedere a ulteriori modifiche al regolamento, secondo quanto indicato nel dispositivo del presente atto;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visti i pareri riportati in calce al presente atto;

Dato atto che la presente deliberazione è posta in essere su conforme proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa-contabile;

Dato atto che il Segretario comunale ha svolto i compiti di collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico amministrativa di cui all'art.97, comma 2, del D. Lgs 267/2000;

DELIBERA

1-Di dichiarare quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2-Di apportare le seguenti modifiche al *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*:

a)-Modifiche introdotte al Capitolo 1 Regolamento IUC articoli da 1 a 11:

-ART. 4 punto 2 viene aggiunto alla fine il paragrafo che segue:

Il Comune può richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto, atti di compravendita e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio e il riferimento catastale dell'immobile occupato.

ART. 5 viene aggiunto il punto 11:

11. In caso di omesso o parziale pagamento, trascorsi inutilmente 60 giorni solari dalla data di scadenza riportata in avviso, il Comune notifica sollecito di pagamento avente valore di messa in mora.

Il sollecito indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

ART. 7 viene completamente riscritto come segue:

1. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:

a) la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione

coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/1997;

b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

b)-Modifiche introdotte al Capitolo 2 Regolamento IMU articoli da 12 a 23:

ART.17 punto 9, secondo capoverso viene completamente riscritto come segue:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una propria perizia rilasciata da tecnico di fiducia abilitato. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale.

ART. 21 bis, viene aggiunto a fine articolo la seguente frase:

o dietro presentazione all'ufficio di copia del contratto di comodato.

ART. 22, punto 1 capoverso 8 viene aggiunta la parola "posseduti", l'articolo risulta così riscritto:

- *gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;*

c)-Modifiche introdotte al Capitolo 3 Regolamento TASI articoli da 24 al 31:

ART. 31 viene aggiunto il punto 4:

4. Sono esenti dalla tassa gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

d)-Modifiche introdotte al Capitolo 4 Regolamento TARI articoli da 32 a 48:

ART. 34 punto 1 viene aggiunto il seguente capoverso:

Il titolo di possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicili.

Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale si considera tale:

a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;

b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

ART. 34 viene aggiunto il punto 5:

5. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 1 e 2 del presente articolo.

Viene istituito un nuovo articolo

ART. 36 bis PIANO FINANZIARIO E COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra l'importo del piano finanziario e la rendicontazione consistente nella differenza tra le spese sostenute e le entrate derivanti dal tributo comunale sui rifiuti al netto della maggiorazione del tributo provinciale.

ART. 39, vengono aggiunti nuovi commi dal 5 al 11:

5. Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta. I contenitori sono muniti di codice identificativo univoco (codice a barre personale) per ciascuna utenza. È vietato il trasferimento ad altro utente della dotazione per la raccolta.

6. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni al fine di consentire l'erogazione del servizio.

7. L'utente che non abbia ritirato la propria dotazione è tenuto in ogni caso al pagamento della quota fissa e della parte variabile. Il mancato ritiro dei contenitori comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00.

8. L'utente che cessa l'occupazione è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore/Comune alle modalità che verranno definite dalla Giunta comunale.

9. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta. In caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore/Comune. Nel caso di furto la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione della relativa denuncia. Nel caso di danneggiamento dovuto ad atto vandalico la sostituzione avviene con onere a carico del servizio a fronte della presentazione del/dei contenitori danneggiati. Nei rimanenti casi la sostituzione avviene a carico dell'utente con oneri stabiliti dalla Giunta comunale.

10. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa denuncia o comunicazione al Gestore/Comune.

11. Per la fornitura della dotazione per la raccolta, può essere istituito il deposito cauzionale in carico all'utente a garanzia dei corretti adempimenti previsti in carico all'utenza. Al momento della cessazione e restituzione integra dei contenitori verrà disposto lo svincolo della cauzione. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e le condizioni, sono stabiliti dalla Giunta comunale.

ART. 41 viene aggiunto il comma 9:

9. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di comunicare l'intervenuta variazione ai fini della tassa sui rifiuti presso competente ufficio tributi.

ART. 46, punto 3 capoverso a) viene aggiunto alla fine:

L'ente impositore si riserva la possibilità di controllare l'effettivo uso della compostiera con personale proprio o personale del gestore di raccolta del rifiuto autorizzato.

ART. 46, punto 4 capoverso c) la parola “recupero” viene sostituita dalla parola “riciclo”;

Viene istituito un nuovo articolo

ART. 49 OBBLIGO DI TRASMISSIONE DELLE BANCHE DATI

1. Il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione del servizio per le singole utenze e i relativi aggiornamenti con periodicità e secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

3-Di dare atto che il testo del *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* così come rettificato con il presente atto è quello che si allega quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4-Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2019;

5-Di demandare al Funzionario Responsabile della IUC la trasmissione di copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, a norma dell'art.52 del D. Lgs. n.446/1997;

Stante l'urgenza del presente atto;

6-Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE AMMINISTRATIVA
dott. Vincenzo Vecchio

20.12.2018

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Salvatore Rosario Pasquariello

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fernando Fauci

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art.124, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000).

Addì 21.12.2018

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs n. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).

Addì 21.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Fernando Fauci